

ORIGINALE
82



Studio Legale Associato
"Armando Attolini"
Via Palma, 4 - 72100 BRINDISI
Tel. 0831.521441 - 0831.1790405 (Fax)
Partita I.V.A.: 02238820746
segreteria@studiolegalearmandoattolini.it

15

UFFICIO del GIUDICE di PACE di BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1289/16

R.G. N. 856/16

Cron. N. 6551/16

Rep. N. _____

Il giudice di pace, in persona dell'Avv. Salvatore Camposeo, nel procedimento n. 854/2016 R.G., mediante formale lettura e contestuale deposito della motivazione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Attolini e Stefania Attolini, con studio legale in Brindisi, in forza di mandato conferito in atti -

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in atti -

ABACO s.p.a., 02391510266, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardino di Benedetto in forza di mandato conferito in atti -

RESISTENTI

Oggetto - Ricorso avverso e per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 80988 emessa in data 31.12.2015 e notificata dalla società mandataria del servizio recupero crediti Abaco s.p.a. per conto del Comune di Brindisi -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.02.2016 l'istante impugna il provvedimento richiamato in epigrafe, chiedendone l'annullamento, e affida le proprie ragioni difensive al seguente motivo di gravame, così specificamente rubricato: "nullità dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza o nullità della notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada ad esso presupposto". Si costituiscono in giudizio, con separate memorie difensivi, il Comune di Brindisi e Abaco s.p.a. All'udienza del 11.05.2016, sulla discussione delle parti presenti, il procedimento viene definito con sentenza ed il contestuale deposito della relativa motivazione, rendendone formale lettura.

MOTIVAZIONE

Assume l'istante, producendo in atti la relativa documentazione, di essere residente in Brindisi alla via [REDACTED] fin dal 13.12.2012 e che, al momento del cambiamento di residenza, dichiarava al Comune di Brindisi di essere proprietaria dell'autovettura targata [REDACTED], così assolvendo all'onere imposto dall'art. 247 delle disposizioni di attuazione al codice della strada. Sta di fatto che la notificazione del verbale di contestazione - che successivamente ha dato origine alla emissione dell'ingiunzione di pagamento in questione - sarebbe stata, irritualmente, eseguita il 28.01.2013 alla ricorrente presso il precedente domicilio alla via [REDACTED]. Ebbene, il motivo di gravame può trovare accoglimento.

Ed invero, così la S.C.: *"l'art. 247 Reg. Esec. nuovo codice, approvato con DPR 16.12.1992 n. 495, chiaramente prevede che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, segua di ufficio a cura della Pubblica Amministrazione, stabilendo, al terzo comma, che i Comuni trasmettano alla Direzione Generale della MCTC, per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali e, al comma primo, che la Direzione Generale M.C.T.C. comunichi quei dati agli uffici provinciali del PRA ... E' sufficiente che il proprietario abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all'anagrafe comunale ... che poi, evidentemente per fatto della P.A., il dovuto aggiornamento del P.R.A. non sia stato eseguito, è circostanza che - come questa Corte ha già avuto modo di chiarire - non può essere fatto gravare sul privato, onde in tal caso non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 201 c.d.s., comma 3, ultimo periodo"* (cfr. Cass. Civ. n. 16185/2009).

Tale principio, a causa del contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità - ovvero che l'obbligo della comunicazione al P.R.A. gravava sul proprietario del veicolo - è stato confermato definitivamente dalle SS. UU. con la sentenza n. 24851/2010, che ribadisce: *"le comunicazioni al PRA del cambio di residenza ritualmente dichiarato del proprietario all'anagrafe comunale debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione eseguita al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi eseguita correttamente"*.

In applicazione di tali principi il motivo di gravame in esame ha giuridico fondamento, pertanto, deve trovare accoglimento, come invero riconosciuto nelle proprie memorie dall'ente impositore che va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze di causa.

